AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE IN ALBANIA DI UN VILLAGGIO DENOMINATO «LITTORIO»

Art. 2

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze e' autorizzato ad apprestare con proprio decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Ciano - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 10 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato «Littorio»
Estremi	Legge 16 maggio 1940, n. 625
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-alla-costruzione-in-albania-di-un-villaggio-denominato/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it